

**Avv. Laura Podagra**  
via Napo Torriani n. 10  
20129 Milano  
320.4855851  
laura.podagra@monza.pecavvocati.it

**TRIBUNALE CIVILE DI BUSTO ARSIZIO**

**Sezione per le controversie di lavoro**

**RICORSO ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 669 e segg. 700 c.p.c.**

**e richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR**

Nell'interesse della

sig.ra **BONAFEDE ENZA ELISA** nata a Marsala (TP) il 20.11.1976, residente in Milano via Ferdinando Marescalchi n. 1 (C.F.: BNFNLS76S60E974O)

sig.ra **BOSCO SONIA** nata a Teano (CE) il 27.09.1978, residente in Fara Gera D'Adda via Treviglio n. 626B (C.F.: BSCSNO78P67L083X)

sig.ra **CARBE DANIELA** nata a Niscemi (CL) il 19.12.1981, residente in Carnate (MB) Via Roma n. 8 (C.F.: CRBDNL81T59F899O)

sig.ra **MAURO FLORANGELA** nata a Gorgonzola (MI) il 16.06.1964, residente in Gorgonzola via D'Areglio n. 13 (C.F.: MRAFRN64H56E094L)

sig.ra **REA MARIA** nata a Pompei (NA) il 02.06.1968, residente in Pioltello via Cimarosa n. 5 (C.F.: REAMRA68H42GB813L)

tutte rappresentate e difese dall'avv. Laura Podagra (c.f.: PDGLRA81A61D960U) elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via Napo Torriani n.10, come da mandato in calce al presente ricorso (con richiesta di effettuare le comunicazioni al seguente indirizzo pec laura.podagra@monza.pecavvocati.it e fax 1782753089)

- ricorrenti-

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f.: 80185250588), in persona del ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Freguglia n. 1

-resistente-

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (c.f.: 97254200153), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Freguglia n. 1

**e nei confronti**

**di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di cui sulla scuola primaria classe di concorso EEEE che sarebbero pregiudicati per l'effetto dell'accoglimento del presente ricorso.**

- *litisconsorti necessari* -

**Oggetto: per il riconoscimento del diritto delle ricorrenti, e per la relativa condanna, all'assegnazione di sede di insegnamento nell'ambito provinciale di Milano o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nelle provincie di preferenza espresse dalle ricorrenti, previa emissione di misura cautelare che assicuri interinalmente gli effetti della pronuncia nel merito.**

**Allegazioni in fatto:**

*Capitoli di prova*

1. Le ricorrenti sono dipendenti del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e prestano la propria attività in qualità di docenti della scuola dell'infanzia primaria.
2. In data 7 novembre 2018 il Miur resistente bandisce un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*». (Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018) (**all. 1**).
3. Le ricorrenti, possedendo i requisiti previsti dal bando – ovvero, come previsto nell'art. 3 lett. b) “*possesso di diploma magistrale con valore di abilitazione (...) conseguiti presso gli istituti magistrali (...) conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli di abilitazione abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011 – 2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno*” (cfr. **all. 1**) partecipavano al suddetto concorso straordinario.
4. Invero, in verità, le docenti hanno prestato attività di docenza con diversi anni di precariato.
5. Peraltro, le odierne ricorrenti sono state assunte con contratto a tempo indeterminato con riserva (poiché titolari di un provvedimento non definitivo di accoglimento nella graduatoria GAE) superando con successo il previsto periodo di prova (**all. 2**) rispettivamente già a far data dal

**Avv. Laura Podagra**  
via Napo Torriani n. 10  
20129 Milano  
320.4855851

laura.podagra@monza.pecavvocati.it

- a) sig.ra **BONAFEDE ENZA ELISA** dall'anno scolastico 2018/2019 svolgendo la propria attività presso l'Istituto Comprensivo "*S. Francesco*" di Carugate,
- b) sig.ra **BOSCO SONIA** dall'anno scolastico 2018/2019 svolgendo la propria attività presso l'Istituto Comprensivo "Melzo- Ungaretti",
- c) sig.ra **CARBE DANIELA** dall'anno scolastico 2018/2019 svolgendo la propria attività presso l'Istituto Comprensivo "*Bellusco e Mezzago*" (MB),
- d) sig.ra **MAURO FLORANGELA** dall'anno scolastico 2018/2019 svolgendo la propria attività presso l'Istituto "*S. Francesco*" di Carugate,
- e) sig.ra **REA MARIA** dall'anno scolastico 2018/2019 svolgendo la propria attività presso l'Istituto Comprensivo "*Mattei Di Vittorio*" di Pioltello.

6. Le docenti superavano, altresì, il concorso straordinario posizionandosi rispettivamente:

- a) sig.ra **BONAFEDE ENZA ELISA** posizione n. 2979,
- b) sig.ra **BOSCO SONIA** posizione n. 2928,
- c) sig.ra **CARBE DANIELA** posizione n. 2927,
- d) sig.ra **MAURO FLORANGELA** posizione n. 2935,
- e) sig.ra **REA MARIA** posizione n. 2944 (**all. 3**).

7. In data 11 agosto 2020 l'USR Lombardia comunica con avviso di convocazione del 7 agosto 2020 di manifestare la scelta delle sedi provinciali mediante il portale telematico del Miur *Polis* istanze *on line* (piattaforma in cui ogni singolo docente inserisce la propria domanda e può verificare la propria situazione) indicando, secondo un ordine di priorità le proprie scelte le n. 12 province ai fini dell'assegnazione dei posti in base alla posizione in graduatoria dai candidati occupata nonché in base alla disponibilità dei posti nella regione Lombardia (**all. 4**).

8. Le docenti indicavano, pertanto, l'ordine di preferenza delle province Lombarde (sulla base della propria residenza nonché dell'interesse di ciascuna). In particolare, le ricorrenti indicavano in ordine di preferenza rispettivamente:

a) sig.ra **BONAFEDE ENZA ELISA**:

1. Milano

2. Monza Brianza

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

3. Pavia

4. Lodi

5. Bergamo

6. Como

7. Lecco

8. Varese

9. Brescia

10. Crema

11. Sondrio

12. Mantova

b) sig.ra **BOSCO SONIA**

1. Bergamo

2. Milano

3. Monza Brianza

4. Lodi

5. Crema

6. Brescia

7. Pavia

8. Lecco

9. Mantova

10. Como

11. Varese

4

**Avv. Laura Podagra**  
via Napo Torriani n. 10  
20129 Milano  
320.4855851  
laura.podagra@monza.pecavvocati.it  
12. Sondrio

c) sig.ra **CARBE DANIELA**

1. Monza Brianza

2. Bergamo

3. Milano

4. Lecco

5. Como

6. Pavia

7. Brescia

8. Lodi

9. Varese

10. Crema

11. Mantova

12. Sondrio

d) sig.ra **MAURO FLORANGELA:**

1. Milano

2. Monza Brianza

3. Bergamo

4. Lodi

5. Pavia

6. Lecco

7. Como

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

laura.podagra@monza.pecavvocati.it

8. Varese

9. Brescia

10. Crema

11. Sondrio

12. Mantova

e) sig.ra **REA MARIA**

1. Milano

2. Monza Brianza

3. Lodi

4. Bergamo

5. Como

6. Pavia

7. Lecco

8. Crema

9. Brescia

10. Varese

11. Mantova

12. Sondrio (**all. 5**).

9. In data 18 agosto 2020 l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia pubblica una comunicazione contenente l'elenco del personale docente assunto a tempo indeterminato per coloro che si trovavano dalla posizione numero 1080 alla posizione numero 2923 indicando per ciascun docente anche la rispettiva provincia assegnata (**all. 6**).

**Avv. Laura Podagra**  
via Napo Torriani n. 10  
20129 Milano  
320.4855851  
laura.podagra@monza.pecavvocati.it

10. In data 24 agosto 2020 l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia pubblica provvedimento di rettifica dell'atto di individuazione del 18 agosto 2020, prot. n. 19221 "*preso atto che fra gli individuati sono presenti docenti già destinatari di provvedimenti di cancellazione delle classi concorsuali*" e "*verificata la presenza di errori materiali*" allegando elenco attraverso cui le odierne ricorrenti venivano assegnate alla provincia di Varese (**all. 7**).

12. In particolare, le odierne ricorrenti hanno sottoscritto contratto a tempo indeterminato presso Istituti localizzati tutti nella provincia di Varese, ovvero rispettivamente:

a) sig.ra **BONAFEDE ENZA ELISA** presso la scuola primaria "*Pontida*" di Busto Arsizio,

b) sig.ra **BOSCO SONIA** presso la scuola primaria "*G. Bertacchi*" di Busto Arsizio

c) sig.ra **CARBE DANIELA** presso l'Istituto Comprensivo "*A. Manzoni*" di Uboldo,

d) sig.ra **MAURO FLORANGELA** presso la scuola primaria "*G. Bertacchi*" di Busto Arsizio,

e) sig.ra **REA MARIA** presso la scuola primaria "*G. Bertacchi*" di Busto Arsizio (**all. 8**).

13. Successivamente, in data 28.08.2020, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia pubblica decreto n. 2420 del 2020 contenente l'elenco dell'ulteriore personale docente assunto a tempo indeterminato indicando per ciascun docente anche la rispettiva provincia assegnata (**all. 9**).

14. Nel decreto di cui sopra, invero, si da atto che, con decreto della medesima amministrazione del 28 agosto 2020, n. 2418, è stato determinato l'ulteriore contingente destinato alle assunzioni relativamente alla scuola primaria – posto comune (cfr. **all. 9**).

15. L'elenco allegato al decreto n. 2420 del 2020 (cfr. **all. 9**) inspiegabilmente assegnava le sedi di Milano, Bergamo, Monza Brianza, Pavia ai candidati che si trovano in posizione successiva ovvero dalla posizione n. 2998 alla posizione n. 3644 (a titolo puramente esemplificativo, posizione n. 3000, posizione n. 3002, posizione n. 3003, posizione n. 3005, posizione n. 3010, posizione n. 3013, posizione n. 3015, posizione n. 3019, posizione n. 3020, posizione n. 3026, posizione n. 3030, posizione n. 3031, posizione n. 3033, posizione n. 3037, posizione n. 3043 tutte su Milano, posizione n. 3100 e n. 3106 Bergamo, posizione n. 3099, posizione n. 3105, posizione n. 3071, posizione n. 3073 Monza Brianza) (**all. 10**).

17. Le ricorrenti chiedevano spiegazioni all'amministrazione resistente atteso che i candidati, nonostante si trovassero in posizione decrescente, ottenevano sedi corrispondenti alla prima scelta

**Avv. Laura Podagra**  
via Napo Torriani n. 10  
20129 Milano  
320.4855851

laura.podagra@monza.pecavvocati.it

o, comunque, alle scelte indicate fra le prime mentre le stesse erano state assegnate a sedi indicate fra le ultime (**all. 11**).

18. L'ufficio scolastico dava riscontro con email specificando *“tutte le operazioni avvengono sempre esclusivamente sulla base delle disponibilità esistenti al momento dell'inizio delle operazioni stesse. Pertanto, le assegnazioni non possono essere oggetto di rifacimento”* precludendo la strada ad ogni tentativo conciliativo (**all. 12**).

19. Inoltre, il D.L. n. 126/2019 che ha modificato l'art. 399 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, prevede che *“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”* (**all. 13**).

20. Il bando istitutivo del concorso straordinario 2018 cui hanno partecipato le ricorrenti prevede all'art 10 comma 10 che il vincolo fosse di tre anni con possibilità di chiedere assegnazione provvisoria, mobilità o utilizzazioni in altra provincia dopo tale periodo di effettivo servizio nella provincia di titolarità (cfr. **all. 1**).

19. Le ricorrenti, quindi, promuovono la relativa azione legale per i seguenti motivi.

## **IN DIRITTO**

### **IN VIA PRELIMINARE**

#### **Sulla Giurisdizione del Giudice del lavoro.**

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito di stipula di contratto a tempo indeterminato.

Invero, sul punto, con ordinanza n. 21607 del 22 agosto 2019 la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha esaminato la questione qui offerta affermando che, in materia di pubblico impiego, la pretesa da parte di un soggetto allo scorrimento di una graduatoria pubblica non può essere considerata alla stregua di un vero e proprio diritto all'assunzione e, dunque, dev'essere fatta valere davanti al Giudice amministrativo.

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

laura.podagra@monza.pecavvocati.it

La Suprema Corte ha ribadito in sintesi che:

- possono ricorrere al Giudice ordinario i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace solo nel caso in cui questi vantino un diritto perfetto all'assunzione derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e lamentino dei vizi inerenti alle modalità con cui tale scorrimento sia avvenuto;

- diversamente, devono ricorrere al Giudice amministrativo i candidati la cui pretesa al riconoscimento del suddetto diritto non sia immediata ma consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso e questi contestino l'esercizio di un potere autoritativo dell'Amministrazione (cui corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo) (Cass. Civ., sez. Unite, ordinanza n. 21607 del 2019).

Ed, ancora, è stato stabilito che *“In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una pubblica amministrazione, all'esito di procedimento concorsuale, intervenuta con contratto stipulato successivamente alla data del 30 giugno 1998, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario tutte le quante volte in cui si faccia valere, senza che abbia alcuna rilevanza né venga censurato lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurirsi del procedimento concorsuale”* (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 25.03.2011 n. 1861, Cons. giust. amm. reg. sic., 19.01.2010, n. 27; Cons. Stato, sez. VI, 18.12.2009, n. 8374 e sez. IV, 13.02.2009, n. 793; Cass., SS. UU. civ., 27.03.2008, n. 7945).

Invero, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, è consentita l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall'eventuale disapplicazione (dell'atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo ai sensi del comma 2 dell'art. 63 d.lgs. 165 del 2001.

## **2. Sull' illegittimità dell'operato della amministrazione resistente in palese violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione.**

Scopo del presente giudizio è quello di accertare la non legittimità e/o non correttezza in merito all'operato da parte della amministrazione resistente in ordine alla attribuzione dei posti assegnati alle ricorrenti relativamente all'anno scolastico 2020/2021 ledendo, in tal modo, in particolare, il diritto delle stesse a vedersi assegnate a scegliere la sede di lavoro

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

più vicina al proprio domicilio o, comunque, secondo l'ordine di preferenza dalle medesime stabilito, così come formalmente richiesto dallo stesso Miur.

Tutto ciò ha ingenerato un grave danno in capo alle stesse venendo assegnate a località totalmente differenti rispetto a quelle prescelte, così come verrà illustrato nei successivi paragrafi.

Ebbene, al fine di comprendere quanto lamentato, appare opportuno analizzare seppure brevemente la disciplina riguardante lo specifico oggetto del ricorso qui in esame.

Anzitutto, è opportuno evidenziare che la procedura assunzionale delle docenti - istituita con GM/18 n. 1546 – risulta disciplinata dall'art. 399 del D.L. n. 297/94 il quale dispone che, per tutti i gradi di istruzione, le nomine in ruolo del personale docente avvengono per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1), comma 605, lettera c) della L. n. 296/06. Il comma 3 *bis* del suddetto articolo che stabilisce che “l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quelle di immissioni in ruolo”.

Si tratta di una normativa che supera tutte le precedenti disposizioni di parte speciale o settoriali, in quanto si tratta di una modifica sostanziale alla normativa generale.

Sulla materia è intervenuta il D.L. n. 126/19 che, all'art. 1, comma 17, convertito in L. n. 159/19 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 399 commi 3 e 3 *bis* del T.U. Scuola, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatte salve solo le disposizioni transitorie applicabili solo alle assunzioni fatte prima dell'a.s. 2020/21.

Relativamente alla scuola dell'infanzia e primaria che è il caso che qui ci occupa l'art. 4) comma 1 *ter* e *quater* lett. a) e b) del D.L. n. 87/18 conv. in L. n. 96/18 stabilisce l'immissione in ruolo sia dei vincitori di concorso indetto con DDG Miur n. 105 e 107 del 23.02.16, sia, a seguire, con lo scorrimento delle graduatorie di merito concorsuali straordinarie regionali indetto con Decreto Dipartimentale del MIUR n. 1546/18 (ovvero la procedura concorsuale ai sensi della quale sono state assunte a tempo indeterminato le ricorrenti).

Orbene, come descritto nella parte in fatto, le ricorrenti per la verità risultavano già immesse in ruolo l'anno precedente (a.s. 2019/2020) in quanto titolari di un provvedimento che riconosceva il diritto delle medesime ad essere inserite nelle c.d. Graduatorie ad

**Avv. Laura Podagra**  
via Napo Torriani n. 10  
20129 Milano  
320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

Esaurimento (c.d. GAE) dal quale lo scorso anno è stato attinto il personale scolastico da parte del Ministero per l'assunzione. Si trattava, come detto, di contratto a tempo indeterminato con riserva posto che il provvedimento giurisdizionale non risultava definitivo; ragion per cui, le docenti decidevano di aderire al concorso già indicato che espressamente riconosceva loro tale possibilità.

Invero, come previsto, nell'art. 3 lett. b) del bando concorsuale pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018 *possono partecipare coloro che sono in “possesso di diploma magistrale con valore di abilitazione (...) conseguiti presso gli istituti magistrali (...) conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli di abilitazione abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2011 – 2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”* (cfr. **all. 1**).

Ciò premesso la nuova normativa prevede che gli Uffici Scolastici Regionali assegnino i posti resisi disponibili e vacanti l'anno precedente.

Per quanto concerne i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie della procedura straordinaria bandita con D.D. n. 1546/18, tale immissione in ruolo comportava la decadenza automatica dalle altre graduatorie. In particolare, la norma non concede la possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato in precedenza che potessero permanere nelle altre graduatorie in cui erano inseriti prevedendo la stessa L. n. 107/15 espressamente il depennamento dalle GAE e dalle graduatorie d'istituto di tutti i docenti assunti a tempo indeterminato. In buona sostanza, si decade dai precedenti eventuali ruoli al fine di essere assunti definitivamente a tempo indeterminato venendo automaticamente depennati da tutte le altre graduatorie.

In relazione all'anno scolastico qui in esame, il MIUR aveva trasmesso ed autorizzato con atto ministeriale la consistenza effettiva del contingente da assumere, avvalendosi del sistema informativo del MIUR e comunicato proprio dai singoli Uffici scolastici territorialmente competenti, tramite gli Uffici scolastici regionali. Il contingente di nomina in ruolo è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo risultanti vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come riportato nel decreto ministeriale relativo alle nomine in ruolo del dicastero dell'economia.

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

Gli uffici scolastici regionali provvedono alle assunzioni ripartendo i posti per ruoli e classi di concorso, e, qualora, il contingente da assumere sia inferiore al numero delle disponibilità effettive, il personale viene nominato secondo la consistenza delle singole graduatorie regionali.

Viene altresì stabilito che gli uffici scolastici regionali prima di dare avvio alle procedure assunzionali per chiamata di cui all'art. 1) co. 17 e 17 *septies* del D.L. n. 126/19 conv. in L. n. 159/19, aggiornano al sistema informativo le graduatorie afferenti ai loro territori, utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato nel corso delle immissioni operate entro l'anno corrente.

In altre parole, il sistema prevede un continuo aggiornamento della graduatoria al fine di verificare la correttezza delle disponibilità dei posti effettivamente vacanti e che possano essere assegnati agli aspiranti insegnanti.

Ciò comporta parallelamente un lavoro di coordinamento da parte degli Uffici scolastici nelle comunicazioni dei posti disponibili.

Invero, nodo centrale della questione qui proposta e sul quale pare opportuno soffermarsi è che l'assegnazione di tali posti non avviene in maniera automatica sulla base dello scorrimento di graduatoria ma deve tener conto, soprattutto, sulla posizione rivestita da ciascun candidato trattandosi di graduatoria di merito nonché delle preferenze espresse da ciascun aspirante docente.

In altre parole, devono convergere i posti disponibili, le preferenze espresse dai candidati e la posizione assunta in graduatoria da ciascun aspirante docente.

Ciò posto è evidente che, nel caso in esame, qualora la procedura adottata dagli Uffici scolastici a ciò preposti fosse stata corretta alcun errore si sarebbe dovuto evidenziare nella procedura di assegnazione in ragione delle corrette disponibilità di posti comunicate.

Purtroppo, per le ragioni che verranno indicate, tale procedura – a parere almeno della presente difesa - risulta non corretta, non legittima e, soprattutto, non tiene conto del punteggio ottenuto da ciascuna candidata in virtù di una graduatoria pubblicata dalla stessa amministrazione resistente.

Anzitutto, pare opportuno precisare che l'Ufficio Scolastico Regionale aveva, dapprima, comunicato con un primo atto di interpello del 12 agosto 2020 che le convocazioni da graduatorie concorsuali da GM/18 *ex* DDG n. 1546/18 si sarebbero dovute effettuare fino alla posizione n. 3722.

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

Successivamente, senza indicare le ragioni di una simile modifica, vengono individuate destinatari di assegnazione soltanto i candidati che rivestivano in graduatoria la posizione n. 2923 (comunicazione Ufficio Scolastico Regionale del 18 agosto 2020, cfr. **all. 6**).

Si evidenzia, pertanto, una prima rettifica di cui non si chiarisce la motivazione.

Ebbene, nonostante tale errore, le ricorrenti confidavano nella possibilità di ottenere un posto che rispondesse ai criteri sopra evidenziati.

Tutto ciò non accade, al contrario, diverse sono le anomalie riscontrate nell'intera procedura utilizzata dall'amministrazione resistente.

Invero, in data 18 agosto 2020, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia pubblica una comunicazione contenente l'elenco del personale docente assunto a tempo indeterminato per coloro che si trovavano dalla posizione numero 1080 alla posizione numero 2923 indicando per ciascun docente anche la rispettiva provincia assegnata (cfr. **all. 6**).

Successivamente, in data 24 agosto 2020, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia pubblica provvedimento di rettifica dell'atto di individuazione del 18 agosto 2020, prot. n. 19221, nel quale si comunica che *“preso atto che fra gli individuati sono presenti docenti già destinatari di provvedimenti di cancellazione delle classi concorsuali”* e *“verificata la presenza di errori materiali”* si dava avvio ad una assunzione di maggiore contingente rispetto a quanto precedentemente comunicato, allegando all'uopo l'elenco attraverso cui le odierne ricorrenti venivano assegnate alla provincia di Varese (cfr. **all. 7**).

In altre parole, l'amministrazione resistente ammette di essere incorsa in un errore definito come *“materiale”* non avendo calcolato il numero effettivo del contingente da assumere e, a detta della stessa, per effetto del mancato depennamento dei docenti da GM/18 già assunti in precedenza: tuttavia, non viene chiarito quanti erano i docenti da depennare perché già assunti in precedenza a tempo indeterminato e, dunque, da dover escludere dal contingente da assumere né, soprattutto, ed è il punto fondamentale della questione viene, nuovamente rivisto l'intero blocco di assegnazioni effettuate con il primo provvedimento del 18 agosto evidentemente non corretto che ha determinato a cascata una serie di errori e di ambiguità nell'assegnazione dei posti.

Invero, ciò che si contesta all'amministrazione resistente è non aver proceduto a rivedere l'intero blocco dei candidati a seguito del rilevamento di errori definiti dal Ministero *“materiali”* posto che tutto ciò ha determinato l'assegnazione di posti a candidati senza tener conto delle preferenze espresse né tanto meno della posizione da ciascun candidato rivestita.

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

Come è evidente si tratta di un errore che non certamente può definirsi di lieve entità posto che ha inciso non sul diritto all'assunzione posto che questa è avvenuta ma sul diritto soggettivo di ogni candidato e vincitore di concorso a vedersi riconosciuto in base al proprio ordine in una graduatoria di merito ed in base ad una scelta di province espressa su richiesta dell'amministrazione qui convenuta.

Viepiù, in data 28.08.2020 (a distanza di pochi giorni quindi), l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia pubblica decreto n. 2420 del 2020 contenente l'elenco dell'ulteriore personale docente assunto a tempo indeterminato indicando per ciascun docente anche la rispettiva provincia assegnata (cfr. **all. 9, 10**).

Nel decreto di cui sopra, in particolare, si da atto che, con decreto della medesima amministrazione del 28 agosto 2020, n. 2418, è stato determinato l'ulteriore contingente destinato alle assunzioni relativamente alla scuola primaria – posto comune (cfr. **all. 9**).

L'elenco allegato al decreto n. 2420 del 2020 (cfr. **all. 9, 10**) inspiegabilmente assegnava le sedi di Milano, Bergamo, Monza Brianza, Pavia ai candidati che si trovano in posizione successiva ovvero dalla posizione n. 2998 alla posizione n. 3644 (a titolo puramente esemplificativo, posizione n. 3000, posizione n. 3002, posizione n. 3003, posizione n. 3005, posizione n. 3010, posizione n. 3013, posizione n. 3015, posizione n. 3019, posizione n. 3020, posizione n. 3026, posizione n. 3030, posizione n. 3031, posizione n. 3033, posizione n. 3037, posizione n. 3043 tutte su Milano, posizione n. 3100 e n. 3106 Bergamo, posizione n. 3099, posizione n. 3105, posizione n. 3071, posizione n. 3073 Monza Brianza) (cfr. **all. 10**).

In tale vicenda, pertanto, si arriva al paradosso che coloro che si trovano collocati in una posizione successiva rispetto a quella delle odierne ricorrenti trovano occupazione in diversi posti collocati su Milano, Monza Brianza,...ovvero le prime province scelte dalle ricorrenti; tutto ciò attraverso provvedimento pubblicato in data 28 agosto 2020 ovvero solo dopo 4 giorni rispetto all'assegnazione delle ricorrenti (avvenuta il 24 agosto 2020)

Ebbene, tutto ciò fa concludere che l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato non sia avvenuta sulla base di una procedura che tenga conto dei tre criteri:

- disponibilità effettiva dei posti, - posizione in graduatoria, - scelta delle preferenze delle province.

**Avv. Laura Podagra**  
via Napo Torriani n. 10  
20129 Milano  
320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

Alla luce di quanto detto si ritiene che sia stato violato il diritto delle ricorrenti all'assegnazione dei posti sulla base della effettive disponibilità, della posizione utile rivestita dalle stesse nonché dalla scelta espressa.

### **3. Illegittimità del vincolo quinquennale introdotto con D.l. 126/2019 ai sensi dell'art. 2126 c.c.**

Le odierne ricorrente non solo sono state danneggiate soltanto per le motivazioni indicate nel precedente paragrafo.

Invero, come già esposto nella parte in fatto, il D.L. n. 126/2019 che ha modificato l'art. 399 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, prevede che *“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”* (cfr. **all. 13**).

Ebbene, ciò nonostante il bando concorsuale straordinario 2018 cui le stesse hanno partecipato prevede espressamente all'art 10, comma 10, che il vincolo fosse di tre anni con possibilità di chiedere assegnazione provvisoria, mobilità o utilizzazioni in altra provincia dopo tale periodo di effettivo servizio nella provincia di titolarità (cfr. **all. 1**).

In altre parole, viene emanata una disposizione che modifica sostanzialmente la situazione che alle stesse era stata descritta attraverso la partecipazione al suddetto concorso.

E' evidente il danno per le insegnanti posto che si trovano costrette a non poter presentare “mobilità”, anche temporanea, per ben cinque anni pur essendo assegnate a province totalmente diverse rispetto alla propria residenza e con le ambiguità del sistema sopra descritto.

Orbene, deve tuttavia evidenziarsi che le odierne ricorrenti, come già descritto, hanno già stipulato con l'amministrazione qui convenuta contratto a tempo indeterminato nell'a.s. 2018/2019 superando anche il relativo periodo di prova (cfr. **all. 2**).

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

Appare opportuno descrivere brevemente la normativa specificatamente dettata per tali lavoratori.

Come sappiamo, a seguito di un procedimento non ancora divenuto definitivo, le ricorrenti stipulavano contratto a tempo indeterminato con riserva venendo attinte dalle GAE (graduatorie ad esaurimento in cui erano inserite appunto con provvedimento giudiziale non ancora definitivo).

In seguito alla cristallizzazione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza pubblicata il 22 luglio 2019, che ha confermato la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è stato statuito che i diplomati magistrale entro l'a.s. 2001/02 non possono entrare nelle c.d. GAE.

La pubblica amministrazione resistente decideva di procedere, comunque, alle assunzioni in ruolo anche se con riserva facendo sostenere anche il previsto periodo di prova che tutte le ricorrenti hanno brillantemente superato.

Prima ancora, l'amministrazione scolastica si è posta il problema se far sostenere alle docenti che si trovavano in una situazione simile a quella delle ricorrenti il periodo di prova o meno trattandosi come detto di assunzione in ruolo con riserva.

A porre chiarezza è la nota Miur del 10.07.2018 attraverso cui l'Avvocatura dello Stato fornisce un chiarimento agli Uffici scolastici in merito proprio alla valutazione delle attività relative al periodo di formazione e prova per i docenti diplomati magistrale della scuola di infanzia e primaria assunti dalle GAE con riserva. L'Avvocatura dello Stato, in detta nota, chiarisce che *“si può procedere con la valutazione del periodo di prova del personale di cui sopra, diplomato magistrale, assunto a tempo indeterminato, con l'avvertenza che si faccia espressa riserva di risoluzione del rapporto lavorativo in caso di esito sfavorevole per il docente del giudizio pendente”* (**all. 14**). In tal caso, rimangono salvi, ai sensi dell'art. 2126 c.c., “tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ma, in assenza dei corretti presupposti per il conferimento dell'incarico, non è comprimibile il potere dell'Amministrazione di intervenire sul rapporto risolvendolo (Cass., Sez. lavoro, del 30.09.2013 n. 22320)” (cfr. **all. 14**).

L'interpretazione fornita ha rilievo, si ritiene, anche nella questione qui sottoposta.

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

Come noto, l'art. 2126 c.c. ha applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione compresa tra quelle di cui all'art. 2 del d.l.vo n. 165 del 2001, salvo il caso in cui l'attività svolta risulti illecita perché in contrasto con norme imperative e poste a tutela di diritti fondamentali della persona.

Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, anche quando il contratto sottostante è nullo, restano salvi gli effetti prodotti.

L'articolo 2126, I comma, Codice Civile pone una regola di carattere retrospettivo ed eccezionale, stabilendo che *“la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”*.

La *ratio* di tal eccezionalità risiede nell'esigenza di fornire un'adeguata protezione al prestatore d'opera per tutto il tempo in cui le prestazioni lavorative sono state realmente eseguite.

Dalla lettura della norma in esame si evidenzia come sia centrale la figura del contratto e come lo stesso, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2126, I comma, codice civile, seppur invalido, debba “esistere”.

Invero, per tutte dette ipotesi di invalidità, qualora il suddetto momento patologico possa riverberarsi sull'intero contratto ed inficiarlo “integralmente” e, non solo parzialmente, con salvezza della parte non viziata, che si ha nei casi di “nullità parziale” di cui all'art. 1419 c.c., a meno che non risulti che *“i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpito da nullità”*, l'art. 2126 c.c. stabilisce che tali invalidità non producano effetto per tutto il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. L'invalidità, insomma, non retroagisce come avviene normalmente nel diritto dei contratti perché le prestazioni di lavoro già eseguite non possono essere restituite.

Ebbene, a tal punto, posto che il contratto per il periodo in cui è stato stipulato deve considerarsi valido possiamo a questo punto ritenere che la norma recentemente introdotta non possa essere invocata per le ricorrenti le quali hanno stipulato contratto a tempo indeterminato già a far data dall'a.s. 2019/2020 e, come tale, non può essere applicata tale disposizione peggiorativa rispetto a quanto stabilito (così come per tutti docenti assunti durante l'a.s. 2019/2020).

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

laura.podagra@monza.pecavvocati.it

A nulla giova che la disposizione civilistica sia generalmente applicata per i diritti retributivi e contributivi posto che, per espressa previsione ed interpretazione dell'avvocatura dello Stato, la norma è stata utilizzata anche ai fini dell'eserito periodo di prova ritenendolo a tutti gli effetti valido (anche per i successivi contratti a tempo indeterminato) seppure effettuato in esecuzione di un contratto a tempo indeterminato con riserva.

Si chiede, pertanto, alla luce di quanto detto che il Giudice accerti il diritto delle ricorrenti a fare richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, così come era in vigore prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 126/2019 secondo cui "i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (all. 15).

§ § § § § §

**Eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 126/2019 nella parte in cui ha introdotto il vincolo quinquennale per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.**

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui si dovesse ritenere non accoglibile la richiesta sopra avanzata volta ad ottenere e ad accertare il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuto in base all'art. 2126 c.c. il diritto delle stesse affinché permanga il vincolo triennale così come previsto dalla precedente normativa in virtù del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalle docenti già a far data dall'a.s. 2019/2020, si solleva incidente di costituzionalità della norma introdotta dal D.L. n. 126/2019 nella parte in cui ha modificato l'art. 399 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, che prevede espressamente che *"A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di*

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

*effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero” (all. 13)* per violazione dell’art. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza, dell’art. 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro, dell’art. 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e tale da assicurare una esistenza libera e dignitosa (principio calpestato ove si consideri che un soggetto come le ricorrenti sradicati dal territorio e dalla famiglia sono costrette a spendere quasi l’intera retribuzione per raggiungere la sede di lavoro), dell’art. 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Come detto, invero, a partire da tale anno scolastico i docenti sono impossibilitati a partecipare a movimenti seppure temporanei.

Evidentemente tale modifica risulta discriminatoria creando una divergenza ingiustificata tra coloro che sono stati assunti nei precedenti anni scolastici e chi invece è stato assunto con a partire dall’anno scolastico 2020/2021.

Invero, prima di poter effettuare la domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione, gli insegnanti devono svolgere cinque anni di servizio effettivo e, affinché questo maturi, non sono utili periodi di aspettativa non retribuita o altre tipologie di assenze (fatti salvi i periodi di congedo di maternità e i periodi di congedo parentale).

Pertanto, a partire dalla nomina in ruolo non solo le operazioni di trasferimento e utilizzazione sono sottoposte al vincolo quinquennale ma anche l’assegnazione provvisoria negando di fatto, in maniera del tutto arbitraria e discriminatoria, i diritti dei lavoratori a tutela della genitorialità e dei minori e al ricongiungimento familiare riconosciuti dalla Carta Costituzionale e disciplinati dal Dlgs. 151/2001. Le assegnazioni provvisorie sono regolamentate dal CCNI che, recependo quanto disposto dal Dlgs 151/2001, stabilisce i requisiti per poterne usufruire permettendo in questo modo a tutto il personale scolastico di poter prestare servizio per una durata annuale in una scuola che sia più vicina alla residenza di un proprio familiare (che può essere il coniuge o il convivente, oppure un figlio o un genitore) oppure, nelle ipotesi in cui sussistano esigenze di cura, legate a gravi motivi di salute, in scuole di un determinato comune. Con il decreto scuola appena approvato invece si modifica il comma 3 dell’articolo 399 del T.U. del Dlgs 297/19.

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

Ma non solo tale questione che, pur riguarda qualsiasi docente assunto da qualsivoglia graduatoria – GM o GAE –, risulta palesemente discriminatoria per le odierni ricorrenti atteso che le insegnanti in esame, come già esplicitato, hanno partecipato al concorso straordinario 2018 con un bando che espressamente all'art 10, comma 10, (cfr. **all. 1**) prevedeva che il vincolo fosse di tre anni con possibilità di chiedere assegnazione provvisoria, mobilità o utilizzazioni in altra provincia dopo tale periodo di effettivo servizio nella provincia di titolarità.

In buona sostanza, le insegnanti in esame hanno partecipato al concorso a determinate condizioni che, nella sostanza, sono state cambiate successivamente, in quanto il vincolo è stato portato da tre a cinque anni senza nessuna possibilità di scelta, rimanendo vittime per due volte del sistema da un lato, come sopra esposta, per una procedura non corretta e, dall'altro lato, risultando ingabbiate in una sede di assegnazione “non corretta” per un lasso di tempo più lungo rispetto a quello pattuito.

### **3. In tema di danno e pregiudizio subito dalle ricorrenti.**

Ebbene, pare opportuno precisare che, dalla condotta non corretta e non legittima, sono derivati dei seri danni in capo alle ricorrenti.

Le ricorrenti, invero, benché collocate in posizione utile ad ottenere se non la prima scelta quanto meno fra le prime sedi rassegnate indicate nelle preferenze sono state illegittimamente “collocate” su provincia scelta solo fra le ultime posizioni costringendo le stesse a dover sostenere dei viaggi quotidiani di non poco conto.

In particolare, le ricorrenti assegnate tutte alla provincia di Varese (Busto Arsizio e Uboldo in particolare) affrontando quotidianamente una percorrenza di circa 50/60 Km ciascuna dalla propria residenza con notevoli spese anche in termini di costi di viaggio.

Non solo le medesime, come detto, hanno legittimamente improntato la propria sfera personale sulla base della propria residenza costringendo le medesime, oggi, a dover riorganizzare la propria vita lavorativa con questo notevole viaggio da affrontare risultando per le stesse impossibile modificare la propria residenza/domicilio.

Invero, la docente sig.ra Carbè deve far conciliare la propria sede di “assegnazione” con l'accudimento di due figlie piccole, una delle quali di soli due anni. Stessa situazione della docente sig.ra Bosco con due figlie costretta ad affidare le cure nell'ulteriore periodo di

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

assenza ad una tata. La docente sig.ra Mauro – di anni 56 – deve occuparsi della suocera di 88 anni che, non essendo autosufficiente, necessita di cure.

Ebbene, chiaramente, tale situazione sarebbe stata pacificamente accettata qualora alla posizione delle docenti occupata corrispondesse effettivamente la sola sede di provincia assegnata: la partecipazione ad un concorso regionale, ovviamente, comporta la possibilità di essere assegnate ad una provincia disponibile su tutto il territorio ma tutto ciò secondo l'ordine della posizione di una graduatoria con un punteggio di merito attribuito all'esito del concorso e sulla base delle effettive disponibilità della Regione.

In altre parole, le ricorrenti non recriminano il sacrificio quotidiano tenuto ad espletare (né, peraltro, si sottraggono allo stesso avendo tutte iniziato già a prestare servizio) quanto la non correttezza della procedura posto che coloro che si trovavano in una posizione meno favorevole si sono viste assegnate la provincia di Milano (che, per la verità va detto, non sappiamo corrispondesse neanche alla loro sede di preferenza) e, soprattutto, a fronte dell'ammissione di un errore in cui è incorsa l'amministrazione nonché a fronte della mancata trasparenza sulla procedura adottata in ordine alle disponibilità effettive. Invero, dall'analisi del provvedimento e della procedura adottata dal Ministero, come detto, non potrà negarsi che esse difettano *in toto* dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento degli stessi, venendo meno la possibilità di esprimere un giudizio positivo in termini di correttezza logico – formale, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili nella tutela dei diritti soggettivi delle ricorrenti.

A ciò si aggiunga che, in tempi particolari come questo, contraddistinto da una necessaria attenzione agli spostamenti per evitare la diffusione di un *virus* di tali proporzioni, sarebbe stato necessario valutare attentamente tali criteri.

Invero, si rischia che, loro malgrado, le docenti siano esse stesse veicoli di diffusione di virus vanificando qualsiasi norma adottata dal Ministero in termini di riduzione del contagio all'interno della scuola.

In ragione di quanto detto, le ricorrenti soffrono di un grave ed irreparabile pregiudizio che deriva dall'esecuzione di un provvedimento adottato dal Ministero in maniera non corretta consistente nell'impossibilità per le stesse di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della propria famiglia da cui discende altresì il pregiudizio morale, professionale per perdita di *chances*, esistenziale da impoverimento della capacità

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Tali pregiudizi per durata e gravità frustano ogni diritto delle ricorrenti nonché le proprie ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale.

Per tali ragioni si fa contestuale richiesta di risarcimento del danno per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e *subiendi* sofferti dalle ricorrenti da voler quantificare in via equitativa.

§§§§§

### **ISTANZA CAUTELARE *ex art. 700 c.p.c.***

#### ***Sul fumus boni iuris.***

Il *fumus* si ritiene sussistente per le ragioni esposte nei capitoli che precedono.

#### ***Sul periculum in mora.***

Il motivo d'urgenza deriva dalla necessità di avere al più presto un provvedimento decisivo potrebbero essere ancora in corso le procedure di assegnazione di sede da parte dell'Ufficio Scolastico Lombardia non solo da concorso ma anche per l'assegnazione di incarichi annuali che potrebbero essere su posto vacante.

Invero, inevitabilmente un procedimento ordinario darebbe luogo ad un pregiudizio posto che sarebbe difficoltoso rivedere l'intera assegnazione dei posti in un lasso di tempo più lungo.

In ordine al *periculum in mora* appare evidente che l'eccessiva durata del procedimento di merito darebbe luogo anche ad un danno grave ed irreparabile anche dal punto di vista economico (ricordiamo che lo stipendio degli insegnanti risulta, ad oggi, fra i più bassi d'Europa e i costi dei viaggi che le ricorrenti sono tenute a svolgere quotidianamente sono di non poco conto).

Gli atti e la procedura adottata dal Miur sono invero gravemente illegittimi perché precludono ai docenti immessi in ruolo di poter vivere dignitosamente e scegliere la sede dove meglio esplicare la propria attività lavorativa.

Alla luce di quanto detto risulta del tutto illegittimo e non corretto il comportamento posto in essere dall'amministrazione qui convenuta in giudizio.

**Avv. Laura Podagra**  
via Napo Torriani n. 10  
20129 Milano  
320.4855851

laura.podagra@monza.pecavvocati.it

Tanto premesso, le ricorrenti **BONAFEDE ENZA ELISA, BOSCO SONIA, CARBE DANIELA, MAURO FLORANGELA, REA MARIA** *ut supra* rappresentate, difese e domiciliate

### **RICORRONO**

alla S.V. Ill. ma, affinché Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé per ivi sentire e accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia, l'On.le Tribunale di Busto Arsizio adito, in funzione di Giudice del lavoro

#### **Preliminarmente, in via cautelare:**

- ordinare alle amministrazioni convenute la previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento anche generale a tanto ostativo ed annullamento degli atti contrattuali contestati - *ex art. 40 ult. cpv. D.lgs n. 165/2001* - per l'evidente contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e per l'effetto
- ordinare alle Amministrazioni scolastiche convenute di adottare i provvedimenti necessari per la corretta assegnazione delle ricorrenti nella sedi di insegnamento corrispondente all'effettivo punteggio dalle stesse ottenuto e dalla posizione rivestita e secondo l'ordine di preferenza dalle medesime espresso o comunque dei posti effettivamente disponibili, in particolare, prima fra tutte provincia di Milano, per le ricorrenti BONAFEDE, MAURO e REA, prima fra tutte provincia di Monza Brianza per la ricorrente CARBE', prima fra tutte provincia di Bergamo per la ricorrente BOSCO volendo rivedere l'intera procedura di assegnazione in quanto non corretta e/o non legittima e/o iniqua

#### **Nel merito:**

Voglia l'On.le Tribunale di Busto Arsizio adito, in funzione di Giudice del lavoro:

- confermare tutto quanto disposto con il provvedimento cautelare e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento anche generale a tanto ostativo ed annullamento degli atti contrattuali contestati - *ex art. 40 ult. cpv. D.lgs n. 165/2001* - per l'evidente contrasto con la normativa in materia, nonché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e per l'effetto
  - ordinare alle Amministrazioni scolastiche convenute ad adottare i provvedimenti necessari per la corretta assegnazione delle ricorrenti nella sedi di insegnamento corrispondente all'effettivo punteggio delle stesse ottenuto e dalla posizione rivestita e secondo l'ordine di preferenza dalle medesime espresso nonché dai posti effettivamente disponibili, in particolare, prima fra tutte provincia di Milano, per le ricorrenti BONAFEDE, MAURO e
- 23

**Avv. Laura Podagra**  
via Napo Torriani n. 10  
20129 Milano  
320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

REA, prima fra tutte provincia di Monza Brianza per la ricorrente CARBE', prima fra tutte provincia di Bergamo per la ricorrente BOSCO volendo rivedere l'intera procedura di assegnazione in quanto non corretta e/o non legittima e/o iniqua ;

- accertare il diritto delle ricorrenti a vedersi applicata in tema di mobilità temporanea la normativa precedente a quella innovata dal D.L. 126/2019 senza che trovi applicazione l'intervenuta modifica di cui all'art. 399, co. 3, del T.U. del Dlgs 297/94 per i motivi indicati in fatto ed in diritto e per l'effetto

- consentire alle ricorrenti di poter beneficiare della disciplina previgente prevista dall'art. 399 che dispone che il trasferimento ad altra sede non possa avvenire nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici.

- condannare il Ministero convenuto, in persona del Ministro *pro tempore*, al risarcimento del danno per il pregiudizio subito da parte delle ricorrenti della somma che verrà stabilita dal Giudice liquidabili anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

**In via subordinata**, previa concessione del provvedimento cautelare invocato, per quanto esposto in premessa, ove ritenuto rilevante e decisivo, sollevare incidente di costituzionalità del D.L. n. 126/2019 nella parte in cui ha modificato l'art. 399, comma 3, del T.U. del Dlgs 297/94 introdotto il vincolo quinquennale creando una evidente discriminazione tra i docenti assunti prima dell'anno scolastico 2020/2021 e quelli assunti successivamente per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.

Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.

**In via istruttoria:**

Ordinare, ove ritenuto necessario, alle Amministrazioni resistenti di esibire in giudizio gli elenchi delle graduatorie regionali da cui si evince la motivazione senza ombra di dubbio delle assegnazioni medesime, con indicazione delle preferenze espresse dai candidati e sulla base delle posizioni rivestite da ciascun candidato.

Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni di indicare testi e di formulare capitoli di prova e a seguito e in conseguenza di quanto *ex adverso* dedotto da parte convenuta.

Le ricorrenti si oppongono all'eventuale ammissione dei mezzi istruttori formulati da controparte e chiede fin d'ora di essere ammessa a prova contraria.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie.

Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Si allega:

- 1) bando di concorso;
- 2) superamento periodo di prova ricorrenti;
- 3) posizione graduatoria;
- 4) avviso del 7 agosto 2020;
- 5) elenco preferenze;
- 6) comunicazione USR 18 agosto 2020;
- 7) comunicazione USR 24 agosto 2020;
- 8) assegnazione sedi alle ricorrenti;
- 9) decreto n. 2420 del 28.08.2020;
- 10) elenco allegato al decreto n. 2420 del 28.08.2020;
- 11) mail ricorrenti;
- 12) risposta Ufficio scolastico;
- 13) D. L. n. 126/2019;
- 14) nota Miur n. 2446 del 10.07.2018;
- 15) art. 399, comma 3.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 9, comma V, L. 488/99, che il valore del presente procedimento è indeterminabile ma che il contributo unificato è pari ad Euro 259,00.

Con osservanza.

Milano – Busto Arsizio, 10 settembre 2020

Avv. Laura Podagra

**Avv. Laura Podagra**

via Napo Torriani n. 10

20129 Milano

320.4855851

[laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it)